



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DISCIPLINARE DI PREQUALIFICA



Indice

1. PREMESSE.....	3
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 IDENTIFICAZIONE	5
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	6
2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA.....	6
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	6
3.1 DURATA	6
3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E OPZIONI	7
3.3 REVISIONE DEI PREZZI	7
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	8
5.1 SELF CLEANING.....	9
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	9
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	9
6.1 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO	10
6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	10
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	11
6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI.....	11
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI,	11
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	11
6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	12
7. AVVALIMENTO.....	12
8. SUBAPPALTO	13
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE	13
10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	13
10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	13
10.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA, R.T.I. O CONSORZIO	14
10.3 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA).....	15
10.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
10.5 INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	21
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA	22
12.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	22
12.2 PROCEDURA DI GARA	22
12.3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI	23



12.4 ACCESSO AGLI ATTI	23
12.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
12.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	24
12.7 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	24

1. PREMESSE

Il presente documento rappresenta il Disciplinare di prequalifica della procedura di appalto svolta da ARAP per individuare l'operatore economico cui sarà affidata la fornitura di sistemi di produzione di idrogeno.

La presente procedura ristretta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica di Regione Lombardia, denominata SinTel, alla quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all'indirizzo internet corrispondente all'URL <http://www.ariaspa.it>.

Per le indicazioni sulla dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura, sulla registrazione e qualificazione, nonché per tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, i concorrenti sono tenuti a fare riferimento al documento *“Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”* disponibile sul portale ARIA (<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-disupporto/guide-e-manuali>), facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di prequalifica. In tale documento sono descritte, in particolare, le informazioni riguardanti la Piattaforma, la dotazione informatica necessaria per la registrazione alla Piattaforma, per la partecipazione alle procedure e la forma da utilizzare per le comunicazioni.

L'affidamento avviene mediante procedura ristretta ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice

Il luogo di svolgimento della fornitura è presso il sito dell'Ex Cotir, Contrada Zimmarino, Vasto (CH).

La procedura ristretta si articola in due distinte fasi:



1. la prima fase è volta a qualificare i candidati interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti minimi richiesti;
2. la seconda fase è finalizzata all'invito a presentare offerte mediante lettera di invito a tutti gli operatori economici che avranno validamente superato la prima fase di prequalifica al fine di individuare gli operatori economici a cui affidare la fornitura con il criterio di aggiudicazione della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti.

Il Responsabile unico del progetto per l'esperimento della procedura è il Dott. Romeo Ciammaichella, nominato da ARAP con Delibera del CDA n. 75 del 10/03/2023.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma SinTel (d'ora in avanti anche solo "Piattaforma") comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma stessa. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile, Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature) e decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per la perdita di documenti e dati, il danneggiamento di files e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle *"Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel"*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di Sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.



1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità di utilizzo della Piattaforma Sintel”* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, anche per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.



Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) tutti i giorni nei seguenti orari dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi oppure inviando una comunicazione e-mail al seguente indirizzo supportoacquistipa@ariaspa.it.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di prequalifica
- 3) All 4_Domanda di partecipazione
- 4) All 5_Informativa
- 5) All 6_Documento gara unico europeo (DGUE) in formato XML

La documentazione di gara è disponibile, firmata digitalmente, sul sito internet: <http://www.arapabruzzo.it> e sulla piattaforma Sintel.

È, altresì, disponibile una versione non ufficiale della predetta documentazione, in formato elettronico sulla Piattaforma Sintel.

In caso di discordanza tra la versione ufficiale della documentazione di gara e la versione non ufficiale, prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione ufficiale in formato elettronico firmata digitalmente.

Inoltre, in caso di discordanza tra i contenuti della documentazione di gara, prevarrà quanto indicato nel presente Disciplinare.

Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all'art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito <http://www.agid.gov.it>.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Oggetto della procedura è l'affidamento della fornitura di sistemi di produzione di idrogeno.

L'appalto è costituito da un unico lotto indivisibile in quanto costituito da una sola tipologia di prodotto da fornire.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 il valore complessivo della procedura è pari a **€ 7.500.000,00** IVA esclusa.

3.1 DURATA

La durata del contratto oggetto dell'appalto è pari a 9 mesi, decorrenti dalla stipula.

È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.



È fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo “Modifica del contratto in fase di esecuzione e opzioni”.

3.2 MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUIZIONE E OPZIONI

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice è consentito un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto riferito ai servizi della prestazione principale alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, tali da determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire, il tutto come meglio previsto nello schema di contratto che sarà allegato alla documentazione della seconda fase della procedura.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche solo “aggregazione di retisti”);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. “**Rete – soggetto**”), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;



- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. **"Rete – contratto"**), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Si precisa che l'Operatore economico deve indicare tutte le condanne, anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti in capo sia alle persone fisiche che giuridiche, al fine di consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94, 95 e ss. D.Lgs. n. 36/2023. Si precisa altresì che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da ARAP.

L'insussistenza dei motivi di esclusione deve riguardare:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete, ognuna delle imprese retiste se l'intera rete partecipa, in caso contrario l'organo comune e le singole imprese retiste indicate;
- in caso di R.T.I. (sia costituendo sia costituito), ciascuna impresa costituente il raggruppamento;
- in caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) D.Lgs. n. 36/23, costituendo, ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
- in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 65 comma 2 lett. f) del D.Lgs. n. 36/23, ciascuna delle imprese consorziate;
- in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b), c) e d) dell'art. 65 del D.Lgs. n. 36/23, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura.



La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 del Codice comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. A tal fine l'impresa (operatore economico/concorrente/fornitore) è tenuta a informare le persone fisiche, componenti della compagine sociale interessate dai controlli di cui agli artt. 94 e segg. Dlgs 36/2023, che i loro dati - tra cui quelli giudiziari- saranno oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante per adempiere a obblighi di legge. La Stazione Appaltante si riserva di comunicare all'impresa via posta elettronica certificata, all'indirizzo comunicato dall'Operatore economico in sede di partecipazione, l'esito della verifica al fine di ottenere chiarimenti, pena l'esclusione dalla partecipazione alla gara o la risoluzione contrattuale.

5.1 SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. **“self-cleaning”**) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIÓN

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel documento “Patto di integrità”, allegato al presente Disciplinare, e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale anche accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: “FVOE”).



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico-finanziario, avviene anche attraverso l'utilizzo della Banca Dati ANAC e, segnatamente, mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico.

I dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE dovranno essere inviati dagli operatori economici a mezzo Sintel.

ARAP, in sede di comprova dei requisiti si riserva di richiedere i documenti nei confronti dell'aggiudicatario tramite la piattaforma Sintel ove non presenti nel fascicolo.

Ciascun concorrente è tenuto a registrarsi al sistema relativo al FVOE, accedendo al link (Servizi ad accesso riservato – FVOE) sul Portale dell'ANAC, sulla base delle istruzioni ivi contenute, indicando i propri dati identificativi.

Secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 285 del 13.12.2023, la verifica del possesso dei requisiti avviene secondo le indicazioni contenute nel provvedimento ANAC n. 262 del 20/6/2023, in particolare secondo la modalità interfaccia utente per l'accesso al FVOE 2.0.

Fino a nuove indicazioni di ANAC, la verifica del possesso dei requisiti è subordinata per il FVOE 2.0 ai meccanismi di autorizzazione previsti dall'articolo 5 della Delibera ANAC 262/2023.

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra menzionata Delibera ANAC n. 464/2022, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'acquisizione dei dati ai fini della comprova dei requisiti è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

i requisiti di idoneità richiesti sono di seguito riportati:

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni attraverso il FVOE; ove non disponibili ARAP si riserva di chiedere all'operatore l'invio dei documenti a comprova attraverso la piattaforma SINTEL.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Il concorrente deve essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma **UNI EN ISO 9001:2015** in corso di validità, con settore e scopo della certificazione coerenti con l'oggetto dell'appalto.

Per il **requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a) e b)**, lo stesso deve essere posseduto come segue:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;



1. con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. 36/2023, dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice, il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia deve dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato II.11 del DLgs. n. 36/23 e ss.mm.ii..

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Per l'esclusione dalla gara, il concorrente deve soddisfare, pena l'esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali della procedura di prequalifica, la seguente condizione:

1. aver realizzato nel triennio precedente la data di indizione della presente procedura un fatturato globale maturato nel triennio precedente complessivo per un valore non inferiore a **€ 7.500.000,00, IVA esclusa**.

Tale requisito è richiesto per selezionare esclusivamente imprese dotate di comprovata capacità, in tal modo potrà essere assicurata l'osservanza delle obbligazioni contrattuali da parte di soggetti che dimostrino la capacità economica e finanziaria idonea a garantire l'esecuzione delle predette prestazioni.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione;
- copia delle fatture, accompagnate da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente; ove la causale non sia chiara il concorrente potrà produrre anche copia dei contratti cui le fatture si riferiscono;
- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione in originale o in copia.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

Non sono richiesti requisiti di capacità tecnica e professionale.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f) e g) e h), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione esposti nei paragrafi dedicati.



Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa di cui al successivo paragrafo del presente documento, come meglio precisato in seguito.

6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini esposti nei paragrafi dedicati.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e ss.mm.ii.), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale e speciale oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario. La mancata produzione del contratto di avvalimento è sanabile mediante soccorso istruttorio solo a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione della domanda di partecipazione e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del D.Lgs. n. 36/2023.



L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta.

Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

In questa fase non è necessaria la dichiarazione di subappalto.

Si rammenta comunque che, nella seconda fase della procedura, il concorrente dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e dalla lex specialis di gara. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del Contratto.

Il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, le parti del servizio che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Non sono presenti clausole speciali di partecipazione.

10. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire esclusivamente in modalità telematica per mezzo della piattaforma Sintel ad ARAP, nelle modalità di seguito descritte, entro e non oltre il termine indicati nel Bando di Gara pena l'irricevibilità della stessa e, comunque, la non ammissione alla procedura. La domanda di partecipazione, come meglio stabilito nei successivi paragrafi, è costituita dalla documentazione in formato elettronico di cui ai successivi paragrafi, da presentarsi mediante l'utilizzo del Sistema, con le modalità ivi stabilite.

Tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.

10.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella fase di prequalifica, la funzionalità a cui accede il concorrente per presentare la domanda di partecipazione e la restante documentazione ha la seguente dicitura: *"Richiesta di ammissione"*.

La presentazione della domanda di partecipazione mediante l'utilizzo del Sistema dovrà avvenire, collegandosi al sito internet www.ariaspa.it, accedendo alla piattaforma "Sintel" ed individuando la procedura in oggetto. In particolare, il concorrente dovrà inviare la Documentazione amministrativa (funzionalità "Richiesta di ammissione") come meglio precisato al successivo paragrafo.

Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono la domanda di partecipazione e che non siano già originariamente in formato pdf devono essere convertiti in formato pdf e firmati digitalmente.

Il Sistema adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni ed attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza della domanda di partecipazione e dei documenti che la compongono, tale da garantire, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della medesima.

La domanda di partecipazione presentata entro il termine perentorio di presentazione della stessa è, in ogni caso, vincolante per il concorrente.



È responsabilità dei concorrenti, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che il Sistema non accetta domande di partecipazione presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione.

La presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema, infatti, è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della domanda di partecipazione, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati/incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con la piattaforma Sintel, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di ARAP ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda di partecipazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, i concorrenti esonerano ARAP, da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge; infatti, salvo il caso di dolo o colpa grave, ARAP non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

La Piattaforma è costituita da complesse infrastrutture tecnologiche, quali sistemi di trasmissione ed elaborazione dati ed è stata realizzata sulla base dei migliori standard tecnologici e procedurali ad oggi presenti nello stato della tecnica. In ogni caso, non si possono escludere anomalie o malfunzionamenti del Sistema: in tale caso, ARAP si riserva di adottare tutte le misure necessarie per garantire la regolarità della procedura, ivi compresa la sospensione e la non aggiudicazione della stessa.

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante della domanda di partecipazione, i documenti specificati nei successivi paragrafi. Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire detti allegati nella sezione pertinente e, in particolare di allegare i documenti richiesti.

Il concorrente esonerà ARAP da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata osservazione delle prescrizioni sopra descritte.

10.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA, R.T.I. O CONSORZIO

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema – previa Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare la domanda di partecipazione.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono la domanda di partecipazione, si veda quanto stabilito nel successivo paragrafo del presente documento.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno della "Domanda di partecipazione" – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica domanda di partecipazione e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il Sistema (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura. Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura che transitano attraverso il Sistema, eleggono domicilio presso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria.



10.3 DOCUMENTAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO (PRESENTAZIONE MEDIANTE SOTTOPOSIZIONE A SISTEMA)

Con riferimento ai passi della procedura necessari per la presentazione della domanda di partecipazione mediante il Sistema e, comunque, con riferimento alle attestazioni e/o dichiarazioni che devono essere fornite in sede di presentazione della stessa, anche in ragione delle informazioni e dei dati da inserire a Sistema nelle schermate relative alla procedura di presentazione della domanda di partecipazione, ferme le indicazioni stabilite nelle *Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel*, si consideri quanto riportato nei successivi paragrafi.

Si segnala, inoltre, che ARAP potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato dai concorrenti.

Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, la falsa dichiarazione: a)

- comporta sanzioni penali;
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

10.4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Con riferimento alla Documentazione amministrativa qui di seguito indicata è necessario produrre a pena di esclusione l'intera documentazione sottoscritta con firma digitale, e segnatamente:

a) domanda di partecipazione, conforme al modello denominato "Domanda di partecipazione"
(firmato digitalmente):

- b) modello DGUE in formato xml **(firmato digitalmente)**;
- c) informativa sul trattamento dei dati sottoscritta per accettazione
- d) attestazione versamento dell'imposta di bollo
- e) *(eventuale)* procura;
- f) *(eventuale)* documentazione relativa all'avvalimento;
- g) *(eventuale)* documentazione relativa al R.T.I. o Consorzio; Il tutto come meglio

descritto nei successivi paragrafi.

Tali documenti dovranno essere aggregati in un unico file compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, come meglio precisato nel documento "Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL"; tale file, nel seguito anche solo "File compresso di Documentazione Amministrativa", deve essere caricato a Sistema utilizzando l'apposito spazio "Dichiarazioni e documenti di partecipazione", presente nella sezione "Richiesta di ammissione". **a) Domanda di partecipazione**

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata "Domanda di partecipazione", firmata digitalmente, conforme al modello denominato "Domanda di partecipazione" nell'omonimo campo di Sintel, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che tale documento dovrà essere integrato con le dichiarazioni di cui oltre.

La domanda di partecipazione è redatta **in bollo**.

Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.

Si ribadisce che l'operatore economico deve indicare tutte le condanne anche non definitive, illeciti e inadempimenti sussistenti sia in capo sia alle persone fisiche, che in capo alle persone giuridiche al fine di



consentire alla Stazione Appaltante le autonome valutazioni ex art. 94 e ss. D.Lgs. n. 36/2036. Si precisa che le dichiarazioni dovranno essere rese anche se già precedentemente fornite in sede di altra procedura di gara bandita da ARAP

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98 del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza di eventuali cause di esclusione prima della presentazione della domanda di partecipazione ed indica, altresì, le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra di essere stato impossibilitato ad adottare tali misure prima della presentazione della domanda di partecipazione.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione della domanda di partecipazione e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:



- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- b) di non partecipare alla fase di prequalifica contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- d) il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- e) per le imprese non residenti o senza stabile organizzazione in Italia, ai sensi degli art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 evidenza dell'inserimento nell'archivio informativo dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie VIES (VAT Information Exchange System);
- f) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- g) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

Si precisa che nel caso di società di capitali con solo due soci, i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

Il predetto modello di documento, fornito con la documentazione della presente procedura, deve essere scaricato dal profilo del committente (salvandolo sul proprio personal computer) e, previa compilazione, deve essere convertito in formato pdf.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;



- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il documento “Modello di domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione” dovrà essere inserito/allegato nell'apposito ed omonimo campo in sede di invio della stessa.

b) Documentazione attestante il pagamento del bollo

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello F24 (con codice tributo 1552 e anno di riferimento: 2024) o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo oppure del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma aggregata il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

c) Documento di gara unico europeo (DGUE)

Oltre al documento “Domanda di partecipazione”, che dovrà comunque essere presentato, l'operatore economico dovrà presentare, nel campo “Modello DGUE” il DGUE in formato xml compilato con le informazioni richieste e generato dal concorrente sulla base di quello reso disponibile dalla Stazione Appaltante.

Le istruzioni per la compilazione del DGUE da parte dell'Operatore economico sono riportate al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/comunicazione/notizie-ed->



eventi/DettaglioNews/News2024/nws-17-gen-eprocurement-miap/nws-17-gen-eprocurement-miap **d)**

Informativa sul trattamento dei dati

A pena di esclusione, il concorrente allegare l'informativa sul trattamento dei dati, allegata alla documentazione di gara, debitamente sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo) o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante - o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa - di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, o consorziate; ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, o consorziata. **e) (eventuale) Procura**

Qualora la dichiarazione di cui alla Domanda di partecipazione e di dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione e/o DGUE, e/o ciascuna dichiarazione compone la domanda di partecipazione, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata a Sistema.

ARAP si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata a Sistema.

f) (eventuale) Documentazione da produrre in caso di ricorso all'avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente paragrafo del presente Disciplinare, in conformità all'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, il concorrente dovrà allegare la "Documentazione relativa all'avvalimento" sottoscritta con firma digitale, di cui all'articolo citato.

ARAP si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, si procederà all'esclusione del concorrente.

g) (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati e associandi

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.



Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziati;
 - c. le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;



- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti: a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti della fornitura, ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inserire la documentazione di cui ai casi sopra indicati nell'apposito campo di Sintel denominato *“Atti relativi a R.T.I. o Consorzio”*.

È facoltà di ARAP richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

ARAP si riserva di richiedere la presentazione dell'originale della documentazione inserita a Sistema.

10.5 INVIO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della definitività dell'invio e della presentazione della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura, il concorrente dovrà: allegare nell'apposita sezione la documentazione amministrativa richiesta, cliccare sul tasto denominato 'Invia Richiesta' e, quindi, sul tasto denominato 'Invia'.

La documentazione allegata dovrà essere debitamente compilata, firmata digitalmente e allegata secondo le modalità riportate nel presente documento.

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio, il predetto documento dovrà, pena l'esclusione, per difetto di sottoscrizione, del concorrente, essere sottoscritto:

- in caso di R.T.I o di Consorzi costituiti al momento di presentazione della domanda di partecipazione: dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) dell'impresa mandataria;
- in caso di R.T.I. e Consorzi non costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, dal legale rappresentante o persona munita da comprovati poteri di firma (la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande (ciò può avvenire con più firme in un unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dall'impresa raggruppanda).

Quanto sopra esposto, si rammenta che dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle domande di partecipazione.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101, comma 1 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni e delle omissioni, le inesattezze e le irregolarità che rendano assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE è delle dichiarazioni richieste è sanabile.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci giorni** - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101, comma 1, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

12.1 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente gara è una procedura ristretta bandita ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023 e verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la cui ponderazione sarà indicata nella lettera d'invito di cui alla seconda fase della gara.

12.2 PROCEDURA DI GARA

Il controllo della documentazione amministrativa, sia in fase di prequalifica che in fase di gara, è svolto dal RUP, coadiuvato da un Seggio di gara nominato ad hoc, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della Stazione Appaltante.

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modalità segreta, riservata e sicura.

Il RUP, coadiuvato dal seggio di gara, procederà in seduta riservata allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle domande di partecipazione tempestivamente presentate;
- apertura delle domande di partecipazione ed apertura della Documentazione amministrativa;
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa.



All'esito delle sopra citate operazioni di gara, il RUP, coadiuvato seggio procederà, in seduta riservata, all'analisi della documentazione amministrativa presentata in formato elettronico.

Ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali della documentazione afferente la fase di prequalifica il concorrente verrà invitato a completare o a fornire quanto richiesto entro un termine perentorio non superiore a **5 giorni**.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato, ARAP procederà alla sua esclusione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, verrà richiesto al candidato di regolarizzare la documentazione entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine in assenza di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla procedura.

All'esito della verifica della documentazione inviata ARAP procederà a comunicare ad ogni concorrente l'esclusione o l'ammissione alla seconda fase.

ARAP si riserva altresì la facoltà insindacabile di sospendere, revocare o annullare la procedura o di non spedire nessun invito senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

Tale decisione sarà comunicata a tutti i candidati a norma dell'art. 90 D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. n. 36/2023 e ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti la procedura di gara e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, è onere del concorrente eleggere domicilio informatico in sede di registrazione a Sintel.

Tutte le comunicazioni nell'ambito della procedura di gara avvengono attraverso Posta Elettronica Certificata all'indirizzo dichiarato nella fase di Registrazione al Sistema. Tali predette comunicazioni, peraltro, sono ricognitivo disponibili anche mediante il Sistema e attraverso l'apposita area "Comunicazioni della procedura" riservata a ciascun singolo concorrente.

Si precisa che tutte le comunicazioni afferenti la presente procedura verranno inviate presso il recapito PEC eletto e indicato tramite Sintel, pertanto ARAP si esonera da qualsiasi responsabilità relativa a malfunzionamenti, difetti o vizi di Sintel, fatti salvi i limiti inderogabili previsti dalla legge. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la stazione non potrà essere in alcun caso ritenuta responsabile per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori registrati, i concorrenti o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o, comunque, in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

12.3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente Documento e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana, a AAP per mezzo della funzione "Comunicazioni della procedura" presente sulla piattaforma Sintel, **entro il termine perentorio indicato nel Bando di Gara**.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate nei termini di legge in formato elettronico, firmato digitalmente, mediante la Piattaforma SinTel nella sezione dedicata alla presente procedura insieme alla documentazione di gara. Eventuali rettifiche al bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

12.4 ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti è disciplinato degli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalla Legge n. 241/1990.

12.5 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Pescara e il Tribunale ordinario di Pescara.



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

ARAP
AZIENDA REGIONALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nel corso dell'esecuzione del presente contratto, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio Consultivo Tecnico (di seguito anche "CCT") formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice. I costi sono ripartiti tra le suddette parti.

12.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. GDPR, e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il concorrente è tenuto a prendere visione dell'"Informativa relativa al trattamento dei dati personali allegata alla documentazione di gara.

12.7 CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;

Il Responsabile del D.I.D.
Dipartimento Innovazione e Digitalizzazione
Dott. Romeo Ciamaichella
(f.to digitalmente)